

DECRETO DI SEQUESTRO

All'Ufficio d'esecuzione

Ricevuto dall'ufficio di esecuzione

il

Debitore (nome / ragione sociale e indirizzo esatto)

solidalmente responsabile con* / rappresentato da*

Creditore: Confederazione svizzera che agisce attraverso il Cantone _____,
a sua volta rappresentato dall'amministrazione fiscale cantonale

Importo del credito: CHF _____ più interessi del _____ % dal _____

Titolo del credito: Richiesta di garanzia del _____
event. tassazione entrata in forza del*

Causa del sequestro (art. 170 cpv. 1 LIFD in relazione coll'art. 169 LIFD):

Oggetti da sequestrare: Tutti i beni appartenenti al debitore elencati in dettaglio, come denaro, titoli, titoli in deposito, crediti in conto corrente postale, averi bancari, crediti, scorte di merci, collezioni, oggetti d'arte, suppellettili, immobili e particolarmente (vedi l'eventuale foglio complementare).

Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato (art. 273 LEF).

* Cancellare ciò che non fa al caso

Vedi osservazioni e indicazione delle vie di diritto all'ultima pagina

Amministrazione dell'imposta federale diretta
del Cantone _____

Luogo e data

Firma

Verbale di sequestro

Il sequestro verrà eseguito soltanto sugli oggetti definiti nel decreto di sequestro. Non si potranno sequestrare più oggetti che quelli necessari per coprire il credito di sequestro, interessi e spese comprese, stabilito secondo la stima dell'ufficio d'esecuzione.

Il rappresentante dell'ufficio di esecuzione sottoscritto, in esecuzione del decreto di sequestro, ha sequestrato gli oggetti seguenti.

* Rivendicazioni di terzi, assegni di termini, contestazioni, introduzione di cause e loro definizione, garanzia spese, ecc.

| Numero | Oggetti | Valore di stima | Osservazioni* | | |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | Riporto | CHF | | | |
| | | | Distinta delle spese | | |
| | | | Data | Motivo | Tasse e spese |
| | | | Mese/giorno | | CHF |
| | | | | Esecuzione del sequestro | |
| | | | | Duplicato per il creditore | |
| | | | | Duplicato per il debitore | |

* Rivendicazioni di terzi, assegni di termini, contestazioni, introduzione di cause e loro definizione, garanzia spese, ecc.

Osservazioni per il debitore

1. Principio del sequestro

Secondo la legge federale del 14.12.90 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11).

Art. 170 LIFD **Sequestro**

¹ La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1). Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione.

² L'azione di revocazione secondo l'articolo 279 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento non è ammessa.

2. Effetti del sequestro

Il debitore deve astenersi, sotto minaccia di pena (art. 169 del codice penale), da ogni disposizione degli oggetti non autorizzata dall'ufficiale (art. 275 e 96 LEF).

L'ufficio d'esecuzione è autorizzato a prendere in custodia gli oggetti sequestrati o ad affidarli ad un terzo.

Può anche lasciarli a disposizione del debitore ove questi presti garanzia mediante deposito o fideiussione solidale d'una persona dimorante nel circondario di esecuzione in cui fu eseguito il sequestro (art. 277 LEF).

3. Ricorso contro l'esecuzione del sequestro

Gli oggetti impignorabili (art. 92 LEF) non possono essere oggetto di un sequestro. Gli articoli 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF). Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92 LEF, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Il debitore può fare ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Il ricorso dev'essere presentato entro 10 giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 seg. LEF).

4. Revoca del sequestro

Art. 280 LEF **Revoca del sequestro**

Il sequestro è revocato se il creditore:

1. non osserva i termini stabiliti dall'articolo 279;
2. ritira o lascia perimere l'azione o l'esecuzione;
3. la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.

Osservazioni per il creditore del sequestro

Art. 279 LEF **Convalida del sequestro**

¹ Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione* deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.

² Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito*. Se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

³ Se il debitore non ha fatto opposizione o questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui è legittimato a farlo (art. 88). L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.

⁴ Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito* senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

* *La richiesta di garanzie, la decisione di tassazione, la decisione di ricupero d'imposta e la decisione dia multa esplicano, giusta gli artt. 169, cpv 1, 165 cpv. 3 LIFD gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. La notifica dell'avvio di queste procedure o la notifica di queste decisioni vale come riconoscimento di debito.*

Art. 281 LEF **Partecipazione provvisoria**

¹ Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.

² Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.

³ Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.

Revoca del sequestro

Vedi la cifra 4 delle osservazioni per il debitore.